



# COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 44/2022 del Reg.

data 10/6/2022

**OGGETTO: Presa d'atto della deliberazione n. 5 del 06/04/2022 del Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario di Enna D22 di "Approvazione Regolamento del Centro Affidi Distrettuale".**

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di giugno alle ore 13:30 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

|                                   | P                                   | A                                   |                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Scravaglieri Carmelo Giancarlo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Sindaco                                       |
| 2. Privitera Santo                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Vice Sindaco e Assessore                      |
| 3. Rizzo Roberta                  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Assessore                                     |
| 4. Mazzaglia Adele                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Assessore <u>partecipa in videoconferenza</u> |

31

Partecipa il Segretario Comunale reggente a scavalco Dott. Filippo Ensabella. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;

Con voti unanimi favorevoli,

### DELIBERA

☒ di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

☐ aggiunte/integrazioni(1).....

☐ modifiche/sostituzioni (1) .....

☐ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91, e perciò soggetta a controllo eventuale per effetto del parere del C.G.A. n. 3/99; (1)

☐ con separata unanime votazione chiedere il controllo preventivo di legittimità sulla presente delibera; (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** Presa d'atto della deliberazione n. 5 del 06/04/2022 del Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario di Enna D22 di "Approvazione Regolamento del Centro Affidi Distrettuale".

Proponente **L'ASSESSORE**

Redigente: **IL RESP.SERVIZIO**

**IL SINDACO**

**Premesso che** l'affido familiare attua il diritto del bambino a vivere e crescere in una famiglia che gli garantisce serenità e migliori condizioni di vita per un armonico sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarglielo;

**Preso atto** delle norme che regolano l'istituto dell'affidamento familiare:

- Legge N. 184/83 così come modificata dalla Legge N. 149/2001;
- Legge 27 maggio 1991 n. 176: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo" approvata a New York il 20 novembre 1989, enunciante i diritti fondamentali irrinunciabili dei bambini, convenzione di New York;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", tra l'altro, all'art. 8, attribuisce alle Regioni funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali, nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale;
- Legge 19 ottobre 2015 n. 173 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare";
- Legge 31 luglio 2003, n. 10 della Regione Siciliana "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia" all'art. 5 Interventi per il sostegno e la promozione della procreazione responsabile, punto f) prevede interventi volti a garantire l'assistenza giuridica e pedagogica per i coniugi che intendono accedere all'adozione o all'affidamento;
- Disposizione inter assessoriale ai comuni ed alle aziende sanitarie locali per la costituzione ed il funzionamento dei Centri affidi distrettuali GURS 56 del 24 dicembre 2003;
- Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2175 del 15 ottobre 2014;
- Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 481 del 28 febbraio 2005 modificato e integrato dal D.A. 2565/Serv.6 del 21 ottobre 2015;

**Considerata** la necessità per i Comuni del Distretto Socio Sanitario D22 di Enna di regolamentare sul proprio territorio l'istituto dell'Affido Familiare, prevedendo principi uniformi per tutto il Distretto;

**Preso atto** che nella seduta del 24.03.2022 l'Ufficio Piano ha approvato il Regolamento Distrettuale Affidamento Familiare Minori e rispettivi allegati;

**Richiamata** la Deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario D22 n. 5 del 06.04.2022 con la quale è stato approvato il Regolamento del Centro Affidi Distrettuale;

**Ritenuto** di dovere prendere atto e fare propria l'approvazione del Regolamento del Centro Affidi Distrettuale, come approvato dal Comitato dei Sindaci con la deliberazione soprarichiamata;

### **PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERI**

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019:

1. di prendere atto della deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 5 del 06.04.2022, allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale, con la quale è stato approvato il "Regolamento del Centro Affidi Distrettuale";
2. di prendere atto e fare proprio il "Regolamento del Centro Affidi Distrettuale", di cui alla deliberazione n. 5 del 06.04.2022 del Comitato dei Sindaci del Distretto D22;
3. di dare atto che le eventuali spese di cui all'art. 5 del suddetto Regolamento verranno allocate al cap.1434/art. 7, codice 12.04-1.04, esercizio finanziario di competenza;
4. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio;
5. di dichiarare con separata unanime votazione favorevole la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91.







**Indice**

|                                                                                                                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Art. 1 - Definizione di Affidamento Familiare</b>                                                                                                                  | <b>Pag. 3</b>  |
| <b>Art. 2 - Presupposti e finalità dell’Affidamento Familiare</b>                                                                                                     | <b>Pag. 4</b>  |
| <b>Art. 3 - Forme di Affidamento Familiare</b>                                                                                                                        | <b>Pag. 5</b>  |
| <b>Art. 4 - Centro Affidi Distrettuale</b>                                                                                                                            | <b>Pag. 7</b>  |
| <b>Art. 5 - Modalità operative amministrative dell’Ente Locale</b>                                                                                                    | <b>Pag. 8</b>  |
| <b>Art. 6 - Tipologie di Affidamento Familiare</b>                                                                                                                    | <b>Pag. 10</b> |
| <b>Art. 7 - Organizzazione e funzioni dei Servizi Territoriali e Centro Affidi Distrettuale</b>                                                                       | <b>Pag. 12</b> |
| <b>Art. 8 - Caratteristiche degli affidatari e affidamenti “particolari”</b>                                                                                          | <b>Pag. 18</b> |
| <b>Art. 9 - Istituzione Albo delle famiglie, delle coppie e delle persone idonee all’affido di minori, residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario di Enna</b> | <b>Pag. 21</b> |
| <b>Art. 10 - Intervento di Servizi e Strutture Sanitarie Specialistiche</b>                                                                                           | <b>Pag. 22</b> |
| <b>Art. 11 - Ruolo degli Affidatari</b>                                                                                                                               | <b>Pag. 23</b> |
| <b>Art. 12 - Impegni della famiglia d’origine</b>                                                                                                                     | <b>Pag. 24</b> |
| <b>Art. 13 - Ulteriori indicazioni inerenti gli Affidatari</b>                                                                                                        | <b>Pag. 25</b> |
| <b>Art. 14 - Documentazione</b>                                                                                                                                       | <b>Pag. 25</b> |
| <b>Art. 15 - Disposizioni finali</b>                                                                                                                                  | <b>Pag. 26</b> |



## **Art.1**

### **Definizione di Affidamento Familiare**

Il Distretto Socio-Sanitario di Enna attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui, un ambiente sereno, sicuro e idoneo alla sua crescita e al suo sviluppo psico-fisico<sup>1</sup>. L'affidamento familiare rientra nell'ambito degli interventi volti a tutelare la famiglia, quale nucleo sociale naturalmente preposto alla cura, educazione, mantenimento dei figli ad essa appartenenti.

I riferimenti normativi del presente regolamento sono:

Legge N. 184/83 così come modificata dalla Legge N. 149/2001;

Legge 27 maggio 1991 n. 176: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo" approvata a New York il 20 novembre 1989, enunciante i diritti fondamentali irrinunciabili dei bambini, convenzione di New York;

Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", tra l'altro, all'art. 8, attribuisce alle Regioni funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali, nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale;

Legge 19 ottobre 2015 n. 173 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare";

Legge 31 luglio 2003, n. 10 della Regione Siciliana "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia" all'art. 5 Interventi per il sostegno e la promozione della procreazione responsabile, punto f) prevede interventi volti a garantire l'assistenza giuridica e pedagogica per i coniugi che intendono accedere all'adozione o all'affidamento;

Disposizione interassessoriale ai comuni ed alle aziende sanitarie locali per la costituzione ed il funzionamento dei Centri affidi distrettuali GURS 56 del 24 dicembre 2003;

Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2175 del 15 ottobre 2014;

<sup>1</sup>Raccomandazione 211.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
"Garantire al bambino le condizioni per il suo pieno sviluppo e una crescita equilibrata"



Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 481 del 28 febbraio 2005 modificato e integrato dal D.A. 2565/Serv.6 del 21 ottobre 2015;

Riferimenti operativi:

Linee di indirizzo per l'Affidamento Familiare elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

## **Art. 2**

### **Presupposti e finalità dell'Affidamento Familiare**

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, disposto per consentire la crescita del minore in un ambiente di tipo familiare<sup>2</sup>. Esso si realizza inserendo il minore in un nucleo affidatario (famiglia preferibilmente con figli, coppia o singola persona) in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui esso ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo individualizzato, predisposto dai servizi incaricati e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

È compito dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali promuovere la diffusione, la formazione di persone e famiglie che intendono accogliere minori in affidamento<sup>3</sup>. Qualora si renda necessario allontanare il minore dal suo nucleo d'origine, i servizi socio-sanitari che lo hanno in carico, si adopereranno preliminarmente per reperire la disponibilità di nuclei familiari appartenenti all'ambito familiare di cui il minore fa parte<sup>4</sup>.

I Servizi territoriali in tal caso dovranno valutare la disponibilità, l'idoneità e la presenza di un rapporto significativo e positivo tra il minore e il familiare, entro il quarto grado di parentela (anche oltre, in costanza della significatività della relazione preesistente). In tal caso si realizzerà un affidamento intrafamiliare.

<sup>2</sup> Raccomandazione 110.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Considerare l'affidamento familiare, nelle sue diverse forme, uno strumento privilegiato per prevenire l'allontanamento di un bambino dalla propria famiglia"

<sup>3</sup> Art. 1 comma 3, L.149/2001; Raccomandazione 313.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

<sup>4</sup> Raccomandazione 22.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Prima di procedere ad un affidamento eterofamiliare verificare la presenza di parenti entro il quarto grado disponibili, idonei e con un significativo e positivo rapporto con il bambino."



Qualora ciò non fosse possibile, in quanto il contesto familiare d'origine è sprovvisto di nuclei disponibili e idonei, i servizi potranno adoperarsi per attuare l'affidamento extra-familiare, privilegiando la ricerca di disponibilità nel contesto sociale allargato del minore.

Esperita negativamente anche questa alternativa, sarà consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

*La Raccomandazione 110.2 delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, evidenzia come per la fascia d'età 0-5 anni, gli interventi di affidamento familiare devono rappresentare la risposta elettiva alla necessità di allontanamento. È auspicabile quindi la diminuzione graduale o addirittura la scomparsa degli inserimenti in struttura di bambini di tale fascia d'età.*

Il Distretto D22 si propone di monitorare le situazioni dei minori ospiti presso le comunità alloggio e favorire, laddove sia possibile, la dimissione dei minori attraverso la loro accoglienza presso famiglie affidatarie. La procedura di cui sopra privilegia l'affidamento del minore nel suo contesto prima familiare, poi sociale d'origine, essa potrà essere dispensata qualora questo possa determinare un pregiudizio per il minore o quando l'allontanamento dal contesto debba essere effettuato d'urgenza e per ragioni di sicurezza sia opportuna la fuoriuscita del minore dal suo ambiente di vita.

### **Art. 3**

#### **Forme di Affidamento Familiare**

##### **3.1 Affidamento Consensuale**

L'affidamento familiare è disposto dal Servizio Sociale dell'Ente Comunale in cui il minore risiede, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici ed anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento<sup>5</sup>. Il minore è costantemente informato, ascoltato e coinvolto nelle

---

<sup>5</sup> Raccomandazione 211.3 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Considerare l'affidamento familiare "Garantire al bambino e alla sua famiglia la possibilità di essere parte attiva del progetto



decisioni e negli interventi che lo riguardano<sup>6</sup>. Detto provvedimento viene inviato al Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario competente sul luogo ove si trova il minore, che lo rende esecutivo con decreto. Questa fattispecie è denominata *"Affidamento Consensuale"*.

Sul territorio del Distretto D22 di Enna è competente il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Enna.

### *3.2 Affidamento Giudiziale*

Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore si configura un affidamento giudiziario disposto dal Tribunale per i Minorenni con proprio decreto. Questa fattispecie è denominata *"Affidamento Giudiziale"* e ad essa si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

### *3.3 Elementi del provvedimento*

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 3.1 o 3.2, sull'andamento del programma di affido, nonché i tempi di verifica.

Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine.

Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del Servizio Sociale. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di

---

<sup>6</sup> Raccomandazione 211.3 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Considerare l'affidamento familiare – Azione /Indicazione operativa 1 "il bambino è costantemente informato, ascoltato, coinvolto nelle decisioni e discussioni che riguardano la sua vita e quella della sua famiglia.



difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la sua prosecuzione arrechi pregiudizio al minore.

Premessa l'assoluta distinzione degli istituti giuridici dell'affidamento e dell'adozione, nei casi di estrema gravità, qualora nei confronti del minore affidato sia pendente una procedura di accertamento dello stato di abbandono promossa dal P.M.M., il Tribunale per i Minorenni può dichiarare adottabile il minore, con successiva cessazione del disposto affidamento familiare.

#### **Art. 4**

##### **Centro Affidi Distrettuale**

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale del Comune, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori<sup>7</sup>. Il minore cui si rivolge l'affidamento familiare ha un'età compresa tra 0 e 17 anni (il progetto di affidamento familiare può protrarsi fino al raggiungimento dei 21 anni<sup>8</sup>), e vive in un ambiente familiare pregiudizievole in quanto i suoi genitori hanno difficoltà a rispondere ai suoi bisogni affettivi e/o accuditivi. Fra le gravi problematicità riscontrate ne sono esempi: negligenza, rifiuto, maltrattamenti, isolamento relazionale, abusi<sup>9</sup>. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è l'assetto organizzativo di cui alla *"Disposizione interassessoriale della Regione Sicilia, ai comuni ed alle aziende sanitarie locali per la costituzione e il funzionamento dei Centri affidi distrettuali"* n. 56 del 2003<sup>10</sup>, che

<sup>7</sup> Raccomandazione 122.a Competenza territoriale - Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "L'Ente Locale che ha disposto l'affidamento familiare ne mantiene la titolarità anche se gli affidatari risiedono in altro Comune"; Azione /Indicazione Operativa 1 Il trasferimento di residenza del bambino presso gli affidatari non comporta il trasferimento del caso al Servizio di zona

Raccomandazione 122.a.1 "Informare nel caso di residenza degli affidatari in altro Comune, il Servizio Sociale di zona e competente Centro per l'affidamento"

<sup>8</sup> Raccomandazione 224.c.2 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Garantire la possibilità di prosecuzione dell'affidamento familiare al compimento del 18esimo anno e comunque non oltre i 21 anni. Al termine del progetto il ragazzo può: permanere nella famiglia (con i sostegni previsti se disabile) oppure rientrare a casa o, ancora, avviare un percorso di vita autonomo.

<sup>9</sup> Raccomandazione 110.3 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Garantire, considerata la complessità dell'affidamento familiare, integrazione e collaborazione tra Servizi e figure professionali diverse e tra Servizi Pubblici, Privato sociale e Volontariato nell'ambito di quanto previsto dalla Legge 184/83".

<sup>10</sup> Raccomandazione 121.1 1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Adottare un atto deliberativo a livello dell'ambito territoriale individuato per la gestione dei servizi sociali, che definisca le modalità tecniche ed operative in materia di affidamento familiare, recependo le indicazioni regionali, da



definisce i compiti e le funzioni del Centro Affidi Distrettuale (C.A.D.), dei Servizi Sociali Territoriali, dei Consultori Familiari delle ASP nonché di tutto personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

In generale il Distretto tramite il CAD, vuole assicurare all'istituto dell'affidamento familiare il necessario livello qualitativo, organizzativo e funzionale<sup>11</sup>. Le attività relative all'avvio del CAD saranno finanziate dal Piano di Zona 2019/2020 ove sono indicate le funzioni, gli obiettivi, le azioni del Centro Affidi.

Il presente regolamento si prefigge fra gli obiettivi anche quello di uniformare tutti gli interventi, in ambito di affidamento familiare, realizzati nell'ambito del Distretto n. 22.

Il Distretto si prefigge l'obiettivo di garantire l'integrazione e la collaborazione tra servizi e figure professionali diverse e tra Servizi Pubblici, Privato Sociale e volontariato (*Raccomandazione 110.3 delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*).

Il Centro Affidi Distrettuale (C.A.D.) è composto da un Assistente Sociale referente per ciascun comune del Distretto, da un Assistente Sociale, uno Psicologo e/o Pedagogista del Consultorio Familiare del Servizio Materno-Infantile dell'ASP 4 di Enna; fra queste figure professionali, sarà nominato il coordinatore del CAD.

Qualora il Distretto faccia riferimento a figure specializzate esterne a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività del CAD, detto personale entrerà a far parte dell'équipe del servizio distrettuale. Il coordinatore sarà anche membro del *"tavolo tematico permanente minori"* istituito dal Distretto 22 per la programmazione e il monitoraggio di tutte le attività inerenti l'ambito d'intervento.

---

declinare con maggiore dettaglio anche operativo, garantendo anche risorse personali ed economiche dedicate e per la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi e interventi diretti e indiretti per la tutela dei bambini.

<sup>11</sup> Raccomandazione 122 d Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Centro per l'Affidamento Familiare"



## **Art. 5**

### **Modalità operative amministrative dell'Ente Locale**

#### **Affidamento Familiare disposto secondo la forma di cui all'Art. 3.1**

L' affidamento consensuale, si attua secondo quanto di seguito riportato.

Il Comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio Servizio Sociale a definire, con formale provvedimento, l'affidamento a seguito di sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Il Servizio Sociale opera prioritariamente interventi volti a favorire un percorso di responsabilizzazione e di presa di coscienza delle problematiche familiari e genitoriali, così da rendere la famiglia d'origine consapevole delle proprie difficoltà e quindi favorevole ad accettare e condividere le diverse forme di intervento, fra le quali l'allontanamento temporaneo del minore<sup>12</sup>.

#### **Affidamento Familiare disposto secondo la forma di cui all'Art. 3.2**

L'affidamento giudiziale sarà disposto dal Tribunale per i Minorenni. In questo caso il Servizio Sociale territorialmente competente assolverà agli impegni e alle richieste formulate dall'A.G. nei provvedimenti inerenti il caso (ne sono esempi: l'individuazione della famiglia affidataria, la progettazione inerente la famiglia d'origine, interventi a sostegno dell'affido ecc...).

Sia che si tratti di Affidamento Consensuale che di Affidamento Giudiziale sarà onere del Servizio Sociale competente<sup>13</sup>:

- erogare, se richiesto, un contributo mensile<sup>14</sup> alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad €

<sup>12</sup> Raccomandazione 211.2 e 211.3 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; appropriatezza dell'affidamento alla specifica situazione familiare – coinvolgimento attivo dei membri della famiglia compreso il minore

<sup>13</sup> Azione/Indicazione operativa 2 della Raccomandazione 122.1 1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Funzioni del Comune

<sup>14</sup> Raccomandazione 122.b.1 1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Sostenere l'affidamento familiare attivando specifici interventi, anche economici"



600,00 per ogni minore affidato, da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita (Affidamento Familiare Residenziale Art. 6 comma a);

- erogare, se richiesto, un contributo del 50% dell'importo previsto per l'affidamento residenziale, nel caso si tratti di Affidamento Diurno, sempre che esso sia previsto per un minimo di 4 ore;
- erogare eventuali contributi straordinari, limitatamente alla disponibilità finanziaria dell'Ente e in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche, qualora queste non possano essere affrontate dalle famiglie affidatarie;
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato e sottoscritto;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi per il periodo dell'affidamento.

## **Art. 6**

### **Tipologie di Affidamento Familiare**

Atteso che l'affidamento familiare è un intervento finalizzato al recupero della famiglia d'origine, nonché di sostegno al minore, in relazione alla gravità della disfunzione genitoriale rilevata e quindi al necessario intervento di tutela da operare, considerata anche la valutazione delle caratteristiche del contesto socio-familiare di appartenenza e del contingente bisogno cui sopperire, si possono operare diverse tipologie di affidamento familiare<sup>15</sup>. Esse si distinguono in relazione alla più o meno "invadenza" del sistema familiare.

Gli affidamenti familiari a tempo parziale e diurno, sono preliminari e preventivi rispetto all'affidamento residenziale, che prevede invece l'allontanamento del minore dal suo contesto di vita<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Raccomandazione 113.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Riconoscere il dolore e la fatica dei genitori e del nucleo familiare per la separazione di proprio figlio e per avere dovuto rivolgersi ed appoggiarsi a terzi (volontariamente o giudizialmente)

<sup>16</sup> Raccomandazione 223.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Promuovere gli affidamenti familiari semiresidenziali o diurni come forma di sostegno alle famiglie in difficoltà



Essi si configurano come forme di sostegno alla famiglia, rispondono ad un'esigenza educativa, risocializzante e relazionale volta all'accompagnamento "unitario" dell'intero nucleo familiare.

Tipologie di Affidamento Familiare:

- a) *Affidamento Familiare Residenziale*<sup>17</sup>: consiste nell'accoglienza di un minore presso una famiglia, anche monoparentale, che provvederà al soddisfacimento dei bisogni materiali e affettivi del minore. Il minore dunque, vivrà in maniera stabile presso la famiglia affidataria per un periodo di tempo definito nel provvedimento di affidamento. Saranno preventivamente stabiliti i rientri e/o incontri periodici con i genitori naturali e/o con parenti con cui il minore abbia significativi rapporti. L'intervento mira a garantire al minore il diritto di crescere ed essere educato in famiglia e al contempo permette al nucleo familiare d'origine di ripristinare le condizioni necessarie a consentire il rientro a casa del proprio figlio. Per ogni progetto di affidamento familiare deve essere prevista la durata, la cui prosecuzione potrà essere disposta, previa riformulazione del programma, effettuata dopo una verifica del percorso. Fra le tipologie di affidamento possibili, quello residenziale è di certo il più incisivo a cui ricorrere, quando si rilevano gravi disfunzioni familiari che non possono essere fronteggiate con altri interventi.
- b) *Affidamento Familiare Diurno*: consiste nel garantire al minore un supporto, un riferimento affettivo ed educativo per alcuni momenti della giornata. In questo caso le carenze riscontrate nelle capacità dei genitori non saranno tali da determinare l'allontanamento del minore da casa, ritenendo bastevole l'appoggio parziale, seppur quotidiano, al nucleo familiare. L'instaurarsi di possibili relazioni positive tra componenti naturali della famiglia e membri della

---

per prevenire il rischio al ricorso all'accoglienza residenziale o come evoluzione di un affidamento familiare residenziale per favorire il rientro dei bambini in famiglia".

<sup>17</sup> Raccomandazione 223.4 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Proporre l'affidamento familiare residenziale quando la permanenza nella propria famiglia o presso parenti è pregiudizievole per il bambino e la collocazione presso un'altra famiglia assicura un ambiente idoneo alla sua educazione e pieno sviluppo"



famiglia affidataria rappresenta una potenziale opportunità di maturazione e di apprendimento per tutti i soggetti coinvolti.

- c) *Affidamento Familiare a Tempo Parziale*: in questo caso l'intervento a sostegno della famiglia sarà predisposto per alcuni momenti della settimana. È possibile prevedere anche l'accoglienza del minore all'interno di un altro nucleo per esempio durante i fine settimana o nelle festività. Questo tipo di affidamento è utilizzato spesso per consentire il graduale passaggio del minore dall'ambiente comunitario alla famiglia d'origine o affidataria. Altra fattispecie a cui ben si abbina l'affidamento a tempo parziale è quella in cui la disfunzione genitoriale deriva da difficoltà nella gestione organizzativa dei bambini (es. famiglie monogenitoriali con problemi lavorativi).

#### **Art. 7**

##### **Organizzazione e funzioni dei Servizi Territoriali e Centro Affidi Distrettuale**

Atteso che titolare del progetto d'affido nel suo complesso è il Servizio Sociale comunale (Art. 4), si delineano di seguito le funzioni degli attori coinvolti nel Centro Affidi Distrettuale. Si ribadisce che gli operatori che costituiscono il Centro Affidi Distrettuale, come disposto dall'ultimo comma del medesimo Art. 4 sono: un coordinatore, un assistente sociale referente per ogni Comune del Distretto, uno psicologo e/o pedagogo e un assistente sociale del Consultorio Familiare del Servizio Materno-Infantile dell'ASP N.4 di Enna ed eventuali figure specializzate esterne, all'uopo incaricate e/o assunte da enti terzi, per le specifiche funzioni del Centro Affidi Distrettuale.

Alcune fra le funzioni di seguito descritte assumono carattere generale (es. promozione, informazione) e saranno svolte dal CAD in composizione plenaria, mentre altre saranno svolte con la sola presenza dell'Assistente Sociale Comunale competente per lo specifico caso.

Gli operatori dei servizi territoriali (Servizio Sociale Professionale dell'Ente Locale e operatori del Consultorio Familiare dell'ASP) svolgono le seguenti attività:



- 1) individuare le situazioni familiari che presentano fattori di rischio psico-sociale per il minore e per le quali si può ipotizzare un intervento di affidamento familiare;
- 2) predisporre una relazione circostanziata per il Centro Affidi Distrettuale di presentazione del nucleo familiare, delle criticità emerse, delle caratteristiche del minore, del suo vissuto, dell'età e delle prospettive relative all'intervento ipotizzato;
- 3) condividere col CAD l'idoneità dell'affido alla situazione familiare del nucleo d'origine del minore, attraverso la predisposizione di un adeguato progetto d'intervento consono alla sua personalità;
- 4) realizzare gli interventi programmati sulla famiglia d'origine al fine di rimuovere le cause che hanno determinato l'allontanamento del minore, anche in collaborazione col CAD;
- 5) mantenere i contatti e la necessaria collaborazione e informazione con le figure del tutore o curatore speciale del minore, nominato dall'Autorità Giudiziaria<sup>18</sup>;
- 6) coinvolgere altri Servizi sanitari specialistici territoriali, scuola, associazioni ecc..., qualora ritenuto opportuno, per la presa in carico della specifica situazione;
- 7) supportare le famiglie affidatarie tramite facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali e tramite la predisposizione di esenzioni dal pagamento dei relativi costi, nonché agevolazioni e sgravi fiscali ed economici<sup>19</sup>, limitatamente alla disponibilità finanziaria di ciascun Ente;
- 8) inviare al CAD le famiglie disponibili all'affidamento per l'attività di informazione, formazione e valutazione finalizzata all'affidamento;

Il Consultorio Familiare, nello specifico, svolge valutazione e sostegno delle capacità genitoriali, atteso che la sua competenza specialistica riguarda essenzialmente le competenze relazionali, affettive e accuditive degli adulti con compiti di cura, mentre il

<sup>18</sup> Raccomandazione 126.1 e 127.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

<sup>19</sup> Raccomandazione 122.b.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Azione/Indicazione Operativa 3



Servizio Sociale dell'Ente Comunale svolge le funzioni inerenti la sfera sociale e assume il ruolo amministrativo (Art.5 Reg).

Il Centro Affidi Distrettuale (comprensivo delle figure specializzate appositamente reperite) svolge le seguenti funzioni<sup>20</sup>:

- 1) promuovere (Art.2) l'affidamento familiare su tutto il territorio del Distretto D22 attraverso campagne di informazione e interventi mirati alla diffusione dell'affido, quale strumento di "sussidiarietà sociale" a beneficio dell'intera collettività<sup>21</sup>. La promozione dell'affido deve essere programmata, pianificata, permanente e non episodica; essa deve utilizzare canali formali e informali di comunicazione ed essere diversificata nel tempo<sup>22</sup> in relazione ai destinatari cui essa è rivolta<sup>23</sup>. La promozione deve prevedere nella sua programmazione, anche la testimonianza di famiglie affidatarie quali esempi positivi la cui esperienza possa essere condivisa, quale incentivo per la migliore promozione dell'istituto;
- 2) coinvolgere nell'attività di diffusione della cultura dell'affido le realtà associazionistiche locali, già attive nel territorio ed espressione dell'aggregazione sociale, pertanto valvole importanti per il reperimento delle famiglie disponibili e per il generico sostegno alle iniziative da realizzarsi a corredo dell'affidamento<sup>24</sup>;
- 3) formare, selezionare e valutare le coppie, i singoli e le famiglie che hanno manifestato la propria disponibilità all'accoglienza di un minore presso di sé;
- 4) valutare l'adeguatezza dell'allontanamento dal proprio contesto familiare e il contestuale affidamento familiare del minore segnalato dai servizi territoriali, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo alla crescita;

<sup>20</sup> Raccomandazione 122.d.2 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Funzioni del Centro per l'Affidamento Familiare

<sup>21</sup> Raccomandazione 310.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Prevedere e organizzare a livello di ambito territoriale comunale, provinciale e regionale, occasioni e modalità di coordinamento e confronto fra tutti gli attori presenti sul territorio pubblici e privati"

<sup>22</sup> Raccomandazione 311.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

<sup>23</sup> Raccomandazione 312.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

<sup>24</sup> Raccomandazione 116.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "*Chiamare le associazioni e le reti di famiglie affidatarie a partecipare, in integrazione con le istituzioni pubbliche, alla realizzazione di progetti specifici in tema di accoglienza familiare e diritti dei bambini*"



- 5) abbinare il minore agli affidatari selezionati fra quelli disponibili e ritenuti più adeguati alla situazione specifica<sup>25</sup>; quest'attività sarà fondata sulla conoscenza generale dei bisogni del bambino, del suo contesto e delle risorse della famiglia affidataria; essa terrà conto: della religione, del gruppo etnico di appartenenza, delle problematiche socio-sanitarie, dell'eventuale fratria, dei rapporti con la famiglia allargata e col contesto sociale;
- 6) fornire alla famiglia ritenuta idonea alla specifica situazione oggetto dell'abbinamento, tutte le informazioni necessarie inerenti il minore, la sua famiglia, i motivi dell'allontanamento, l'impegno effettivo richiesto al fine di garantire la massima trasparenza, chiarezza e completezza di informazione affinché la reale disponibilità della stessa sia fondata sulla correttezza delle informazioni ricevute<sup>26</sup>; dopo la conferma di disponibilità da parte della famiglia affidataria, saranno organizzati degli incontri conoscitivi fra essa e il minore, intensificati in relazione all'evoluzione positiva della relazione. Salvo diverse disposizioni da parte del Tribunale per i Minorenni, o qualora la valutazione dei servizi lo escluda nell'interesse del bambino, nella fase di conoscenza saranno coinvolti anche i genitori del bambino<sup>27</sup>;
- 7) elaborare adeguata progettualità relativa all'affido, sia con riguardo alla famiglia d'origine che alla famiglia affidataria, in accordo e in collaborazione con i servizi territoriali competenti. Il Progetto Quadro riassume gli interventi predisposti sulla famiglia d'origine di tipo sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio che ha determinato la scelta dell'allontanamento<sup>28</sup>. Il Progetto di Affidamento riguarda invece l'inserimento del minore all'interno della famiglia affidataria, e

<sup>25</sup> Raccomandazione 334.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Fondare l'ipotesi di abbinamento su una approfondita conoscenza sia dell'aspirante famiglia affidataria che della famiglia del bambino, disponendo di più possibilità di scelta fra famiglie candidate all'accoglienza"

<sup>26</sup> Raccomandazione 334.2 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

<sup>27</sup> Raccomandazione 335.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

<sup>28</sup> Raccomandazione 331.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Accompagnare ogni forma di allontanamento di un bambino dalla propria famiglia, disposta ai sensi dell'art.2 della legge 184/83 da una specifica azione progettuale individualizzata denominata "Progetto Quadro"



contiene<sup>29</sup>: gli obiettivi, i soggetti, le strategie educative, i tempi, le modalità di monitoraggio, il piano delle visite e degli incontri tra il bambino e la sua famiglia, i criteri attraverso cui gestire i rapporti fra la famiglia d'origine e quella affidataria e le altre agenzie e servizi (ad esempio sanitari) coinvolti. Tale documentazione sarà allegata al provvedimento di Affidamento Familiare adottato dal Servizio Sociale Comunale e trasmesso al Giudice Tutelare, nel caso di affidamento consensuale o trasmesso al Tribunale per i Minorenni nel caso di Affidamento Giudiziale. La progettualità elaborata sia a beneficio della famiglia d'origine che affidataria, dovrà considerare fra i possibili servizi a supporto, quelli attivi a livello comunale e distrettuale erogati a supporto delle competenze genitoriali (es. educativa domiciliare, centro per la famiglia) o a supporto dei minori (es. centri aggregativi). La progettualità formulata dovrà tenere conto del preminente diritto del bambino di mantenere i legami con la propria famiglia e del sentimento della piena appartenenza a questa, anche e soprattutto durante il periodo di affidamento<sup>30</sup>, sempre che ciò non sia contrario all'interesse del minore. Il Progetto Quadro dovrà essere redatto in forma scritta con un linguaggio semplice e comprensibile a tutti i soggetti interessati, in primo luogo alla famiglia del bambino e quando l'età lo consente, anche al bambino stesso<sup>31</sup>. Esso dovrà essere adeguatamente supportato da parte degli operatori interessati, per tutta la durata dell'intervento sociale<sup>32</sup>;

8) coinvolgere gli operatori scolastici nel progetto di affidamento familiare, per favorire l'inserimento scolastico dei minori e fornire agli insegnanti il dovuto

<sup>29</sup> Raccomandazione 333.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Azione/indicazione Operativa 3

<sup>30</sup> Raccomandazione 211.4 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

<sup>31</sup> Raccomandazione 331.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Azione/Indicazione Operativa 1

<sup>32</sup> Raccomandazione 336.3 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Garantire durante il periodo di affidamento familiare un adeguato accompagnamento anche alla famiglia del bambino"



- supporto per meglio realizzare il percorso educativo e di inclusione del bambino<sup>33</sup>;
- 9) verificare con cadenza trimestrale sia il Progetto Quadro che il Progetto di Affidamento, unitamente ai Servizi Territoriali competenti. Tale monitoraggio si realizza attraverso l'ascolto del bambino e delle parti interessate. Il suo esito (così come tutti gli interventi) dovrà essere con loro condiviso, affinché sia promosso un percorso di responsabilizzazione, coinvolgimento attivo e consapevolezza da parte di tutti gli attori interessati<sup>34</sup>; ogni progetto potrà essere rimodulato qualora dal suo monitoraggio non si rilevi il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- 10) organizzare e condurre gruppi di sostegno per gli affidatari;
- 11) progettare, congiuntamente ai servizi territoriali referenti, le fasi del rientro del minore in famiglia, e le iniziative volte alla ricerca di altre soluzioni qualora l'affidamento non produca gli esiti programmati o non sia formalmente prorogabile;
- 12) coadiuvare il Servizio Sociale referente del singolo caso, nella formalizzazione degli atti propedeutici all'affido stesso;
- 13) garantire agli affidatari il supporto psico-sociale necessario per tutta la durata dell'affido<sup>35</sup>. Il supporto deve essere garantito in relazione alle determinate caratteristiche del nucleo familiare, nonché agli eventuali figli degli affidatari i quali assumono un ruolo centrale; il supporto alla famiglia affidataria dovrà essere garantito anche qualora il minore prosegua la convivenza con gli affidatari oltre il diciottesimo anno d'età;

<sup>33</sup> Raccomandazione 128.1 - 128.2 – 128.3 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

<sup>34</sup> Raccomandazione 331.2 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "coinvolgere attivamente il bambino e la sua famiglia in ogni fase prevista dal Progetto Quadro"

<sup>35</sup> Raccomandazione 336.2 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Assicurare la disponibilità degli operatori che si occupano di affidamento familiare ad accogliere i punti di vista e le richieste di chiarimento o di sostegno della famiglia affidataria, con la quale vengono comunque effettuati incontri di verifica con cadenza regolare, normalmente mensile, comunque non in numero minore di sei all'anno e intensificati nella fase di avvio e conclusione del progetto"



- 14) supportare i rientri periodici e il rientro definitivo del minore presso il suo nucleo familiare; la fase che precede il rientro definitivo del minore presso la sua famiglia deve essere opportunamente preparata da parte degli operatori del CAD; il rientro deve essere graduale, supportato con l'attivazione di eventuali altri servizi (ed. educativa domiciliare), protratto per un tempo sufficiente a superare la cosiddetta "luna di miele" e finalizzato ad una rielaborazione e sostegno delle nuove competenze educative e affettive richieste a tutte le parti interessate<sup>36</sup>;
- 15) interagire con altri Centri Affidi Distrettuali o Uffici Affidi per lo scambio di buone prassi operative, per iniziative di formazione rivolte sia agli operatori coinvolti, che alla collettività dirette alla promozione e diffusione della cultura dell'affido. Gli scambi potranno riguardare anche singoli casi per i quali si renda necessario un allontanamento dal territorio distrettuale;
- 16) collaborare all'implementazione, gestione e aggiornamento dei flussi informativi e statistici regionali e nazionali sull'affidamento familiare;
- 17) predisporre la realizzazione di incontri in spazio neutro fra il minore affidato e la famiglia d'origine, qualora questi siano disposti in modalità protetta; tale servizio potrà essere esteso anche a incontri protetti predisposti dall'Autorità Giudiziaria e non rientranti nella fattispecie dell'affido, qualora questi siano particolarmente complessi da gestire.

## **Art. 8**

### **Caratteristiche degli affidatari e affidamenti "particolari"**

Il Centro Affidi Distrettuale raccoglie le disponibilità di persone singole e famiglie in un apposito elenco che costituirà la banca dati di riferimento per tutto il territorio del Distretto D22. Detta banca dati conterrà anche i dati dei potenziali affidatari residenti fuori dal Distretto, nonché i dati relativi ai percorsi di valutazione degli affidamenti familiari avviati e a quelli conclusi<sup>37</sup>.

<sup>36</sup> Raccomandazione 337.3 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

<sup>37</sup> Raccomandazione 122.e.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Cura raccolta dati



La normativa in materia non prevede particolari requisiti vincolanti e oggettivi per gli affidatari. La famiglia affidataria è una "famiglia in più" che non si sostituisce e non si pone in alternativa alla famiglia naturale. Ha invece la prevalente funzione di affiancarla e sostenere lei e il minore ad essa appartenente<sup>38</sup>. Non esistono in astratto "buone" famiglie affidatarie, esiste invece la famiglia che caso per caso con le sue particolari competenze, può meglio adattarsi alla situazione di un determinato minore. Il presente regolamento stabilisce piuttosto delle caratteristiche in capo agli affidatari da accertare ai fini della valutazione e quindi dell'inserimento del nominativo nella banca dati.

Esse sono<sup>39</sup>:

- capacità educative idonee a garantire l'armonico sviluppo del minore;
- disponibilità, impegno e competenze a contribuire allo sviluppo e crescita del minore attraverso un valido apporto educativo e affettivo e di costruzione di legami;
- buona integrazione della persona e/o della famiglia nell'ambito sociale di appartenenza nonché nella famiglia allargata;
- disponibilità alla collaborazione con i servizi territoriali e con il CAD;
- assenza di motivazioni adottive riscontrabili nelle valutate aspirazioni personali; qualora dette motivazioni siano presenti, la persona o la coppia interessata dovrà essere disponibile ad un percorso personalizzato predisposto dal CAD, all'esito del quale il/i candidati dovranno essere ritenuti idonei da parte dell'équipe di operatori referenti, all'istituto dell'affidamento familiare;
- accettazione e rispetto per le condizioni di vita, per i modelli culturali, sociali e religiosi relativi ai contesti di appartenenza dei minori;
- idoneità della condizione reddituale e abitativa in relazione ai bisogni del minore.

Richiamato l'art. 2 del presente regolamento nella parte in cui viene citata la Raccomandazione 110.2 delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del

<sup>38</sup> Raccomandazione 113.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

<sup>39</sup> Azione/Indicazione operativa 1 della Raccomandazione 321.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, inerente la preminente necessità di inserire in famiglia e non in struttura i minori di età compresa tra 0 e 5 anni, ai fini della valutazione dell'idoneità dei potenziali affidatari, è auspicabile che i minori della citata fascia d'età e ancora di più per i "*bambini piccolissimi*" di età compresi tra 0 e 2 anni, siano inseriti presso famiglie con figli, con esperienza nell'accudimento di bambini in tenerissima età, senza nessuna aspirazione adottiva al fine di essere maggiormente idonei alla successiva fase del distacco, per il conseguente inserimento del minore presso famiglia adottiva o presso la propria famiglia d'origine.

Questo tipo di affidamento spesso è molto breve e si realizza ad esempio per consentire all'Autorità Giudiziaria Minorile la verifica, in capo ai genitori o ai parenti entro il quarto grado, e la valutazione delle capacità genitoriali e dell'eventuale stato di abbandono per la definizione del procedimento in corso.

I requisiti di cui sopra dovranno essere accertati durante la fase di conoscenza dei "candidati all'affidamento" attraverso colloqui, visite domiciliari, brevi test conoscitivi<sup>40</sup>, anche qualora si tratti di persone o famiglie volontarie, facenti parte di associazioni dedite all'affido. In quest'ultimo caso le famiglie dovranno essere costituite o far parte di una ONLUS e ogni famiglia sarà valutata singolarmente dal CAD. Le associazioni devono essere regolarmente iscritte all'albo regionale e/o all'albo comunale.

La Raccomandazione 114.2 *delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali* riconosce il valore sociale, civile e politico dell'impegno di solidarietà delle famiglie affidatarie e le specifiche competenze educative/relazionali, migliorabili ma non surrogabili, professionalmente da sostenere e valorizzare. A tal proposito è bene sottolineare l'azione che propone la predetta raccomandazione, inerente il ruolo e l'importanza dei figli delle coppie affidatarie che assumono un compito essenziale nell'affidamento e che per questo motivo devono ricevere una preparazione adeguata, nonché uno spazio di ascolto specifico e se opportuno anche un supporto particolare secondo l'età.

---

<sup>40</sup> Raccomandazione 321.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: "prevedere una fase di conoscenza delle persone che si candidano all'affidamento familiare al fine di poter attuare un intervento mirato al bisogno del bambino e della sua famiglia, e a rilevare il vantaggio evolutivo del suo futuro ingresso nel nucleo familiare"



Qualora si tratti invece di affidamenti di adolescenti e pre-adolescenti i potenziali affidatari saranno da ricercare, se possibile, nei familiari come ad esempio fratelli o sorelle maggiori. In alternativa gli affidatari potranno anche essere coppie disponibili al sostegno da parte dei servizi, soprattutto per la maggiore possibilità del verificarsi di problematiche psico-evolutive e psicopatologiche del minore interessato<sup>41</sup>.

Altra tipologia particolare di minore destinatario dell'affidamento familiare, è quella del minore straniero non accompagnato, molto frequentemente adolescenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni, giunti in Italia senza genitori o adulti di riferimento, spesso per cercare un'occupazione che gli consenta di sostenere le famiglie d'origine rimaste nei paesi di appartenenza. La loro esigenza principale è il raggiungimento dell'autonomia economica e abitativa. Questi minori possono essere affidati alternativamente alle strutture per MSNA, a famiglie o singoli, italiane o straniere meglio se culturalmente affini (stessa lingua o religione), attivando tutte le azioni necessarie a garantire il miglior abbinamento possibile<sup>42</sup>.

Requisiti del tutto peculiari e diversi da quelli ordinariamente richiesti in capo agli affidatari, sono quelli inerenti l'accoglienza di madri con figli presso la stessa abitazione della famiglia affidataria o presso appartamento autonomo in prossimità di questa<sup>43</sup>. In questa particolare fattispecie di intervento saranno tenute in debita considerazione la volontà e le buone risorse genitoriali in capo alla madre del minore e la capacità di ascolto e di sostegno pedagogico nell'assolvimento del ruolo genitoriale da parte degli affidatari.

<sup>41</sup> Raccomandazione 224.c.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

<sup>42</sup> Raccomandazione 224.e.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

<sup>43</sup> Raccomandazione 225.a.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



#### **Art. 9**

##### **Istituzione Albo delle famiglie, delle coppie e delle persone idonee all'affido di minori, residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario di Enna**

Il Distretto Socio Sanitario di Enna istituirà l'Albo delle Famiglie, delle coppie e delle persone idonee all'affido di minori, residenti nell'ambito territoriale di riferimento.

Ai soggetti ritenuti idonei, i servizi interessati garantiranno gli interventi previsti nel presente Regolamento.

Qualunque persona presenti istanza di disponibilità all'affido sarà inserita in una banca dati appositamente istituita.

La dichiarazione di disponibilità all'affido dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali dei Servizi Sociali o scaricabile dal sito internet del Distretto Socio Sanitario di Enna <https://www.distretto22.it>, detta dichiarazione dovrà essere inviata a mezzo PEC al proprio comune di residenza, oppure recapitata personalmente al protocollo generale; gli uffici di servizio sociale afferenti al Distretto, acquisita la dichiarazione provvederanno tempestivamente a trasmetterla al Comune capofila.

L'aggiornamento dell'Albo verrà effettuato ogni anno con cadenza semestrale.

#### **Art. 10**

##### **Intervento di Servizi e Strutture Sanitarie Specialistiche**

I Servizi e le strutture sanitarie specialistiche, qualora di competenza, collaborano con i Servizi territoriali preposti all'affidamento familiare, nonché con il CAD, per l'eventuale presa in carico, per la valutazione (diagnosi e prognosi) sul bambino (es. Neuropsichiatria Infantile) o sugli adulti (es. Centro Salute Mentale) coinvolti nel progetto di affidamento (membri della famiglia d'origine o della famiglia affidataria). Gli operatori di detti servizi, in relazione alle diagnosi formulate forniscono indicazioni pertinenti al fine di meglio calibrare il progetto di affidamento o le azioni a supporto. Dette indicazioni, saranno tenute in considerazione nella fase progettuale e il servizio sarà aggiornato degli eventuali progressi e problematiche riscontrate. I Servizi Sanitari facilitano l'accesso e l'erogazione delle prestazioni sanitarie necessarie al bambino in



affidamento familiare con particolare riguardo a quelli con disabilità di tipo fisico, psichico e sensoriale<sup>44</sup>. I medesimi professionisti possono intervenire nella fase di promozione e sensibilizzazione dell'affidamento familiare, per la diffusione della cultura dell'istituto giuridico<sup>45</sup>.

## **Art. 11**

### **Ruolo degli Affidatari**

Gli affidatari si impegnano<sup>46</sup> a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle sue condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo quanto stabilito nel progetto di affidamento o secondo le prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- garantire la massima privacy sulla situazione del minore in affidamento e della sua famiglia di origine;
- rispettare i contenuti e le indicazioni del progetto di affido, pena la revoca dello stesso provvedimento.
- assicurare l'esercizio dei poteri connessi alla potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, dandone avviso al CAD. Per gli atti non inclusi nel punto precedente gli affidatari faranno ricorso all'Autorità Giudiziaria per tramite del CAD.

<sup>44</sup> Raccomandazione 124.3 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche

<sup>45</sup> Raccomandazione 124.2 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Azione/Indicazione Operativa 2 "I competenti servizi sanitari specialistici (NPI, Ser.T, DSM...) collaborano su specifiche problematiche di cura e riabilitazione del bambino in affidamento familiare e della sua famiglia.

Raccomandazione 224.d.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Alle famiglie affidatarie e ai bambini e ragazzi disabili accolti garantire i previsti interventi di sostegno sociali, educativi e riabilitativi, di assistenza domiciliare.

<sup>46</sup> Raccomandazione 114 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche



La Legge N. 173/2015 sancisce il diritto del minore alla continuità degli affetti, ossia della prosecuzione delle relazioni socio-affettive positive che si sono consolidate durante il periodo di affidamento. Alla luce della norma:

- ✓ L'affidatario deve essere convocato a pena di nullità nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore e ha facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse dello stesso;
- ✓ Qualora il minore, durante il periodo di affidamento, sia dichiarato adottabile, l'affidatario può chiederne l'adozione. In tal caso il Tribunale per i Minorenni nel decidere sull'adozione terrà conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria;
- ✓ Nel caso in cui il minore, a seguito di un periodo di affidamento, faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, deve comunque essere tutelata, se risponde al suo interesse, la continuità delle positive relazioni consolidate durante l'affidamento.

Alla luce della citata normativa è fatto divieto ai servizi coinvolti a qualsiasi titolo nell'affidamento dei minori, al CAD nonché e soprattutto alle persone e alle famiglie inserite nella banca dati distrettuale, di strumentalizzare l'istituto dell'affidamento familiare per scopi adottivi.

Il CAD avrà il compito, di preparare adeguatamente gli aspiranti all'adozione su questo specifico punto in quanto la L.173/2015 intende esclusivamente salvaguardare le relazioni affettive positive e significative instauratesi durante l'affidamento familiare, mantenendo comunque distinti e separati l'istituto dell'affido da quello dell'adozione, come distinti e separati permangono i requisiti e l'iter che consentono la realizzazione dell'uno e dell'altro istituto.



## **Art. 12**

### **Impegni della famiglia d'origine**

Le famiglie d'origine si impegnano<sup>47</sup> a:

- rispettare la progettualità elaborata (Progetto Quadro) dal CAD inerente l'affidamento, e prioritariamente le modalità, orari e durata degli incontri con il minore nel rispetto delle esigenze dello stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con i Servizi territoriali alla realizzazione degli interventi volti alla risoluzione delle problematiche che hanno determinato l'allontanamento del minore dal proprio contesto di vita al fine di creare le condizioni indispensabili al rientro dello stesso in famiglia;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

## **Art. 13**

### **Ulteriori indicazioni inerenti gli Affidatari**

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori su valutazione effettuata dai Servizi Sociali.

Alla famiglia affidataria spettano le agevolazioni fiscali, congedi, esenzioni previsti per la famiglia naturale, sarà cura degli affidatari acquisire informazioni in merito e richiedere i benefici anche in considerazione di quelli contingenti e relativi al periodo in questione.

Attesa la complessità e mutevolezza della materia si rimanda alle disposizioni normative specifiche, alle informazioni reperibili presso consulenti e patronati, nonché agli approfondimenti sul sito <https://www.tavolonazionaleaffido.it/>

<sup>47</sup> Raccomandazione 113.1 Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche



## **Art. 14**

### **Documentazione**

Unitamente al presente regolamento vengono approvati i seguenti atti che ne fanno parte integrante:

- All.1 provvedimento di affidamento;
- All.2 consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità familiare;
- All.3 impegno degli affidatari;
- All.4 dichiarazione di disponibilità all'affido resa da coloro i quali hanno manifestato il proprio interesse all'affidamento, reperibile presso i servizi territoriali e presso il CAD.

## **Art.15**

### **Disposizioni finali**

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme di legge che disciplinano la materia.

Il presente regolamento dopo la sua approvazione sarà inviato alla Presidenza del Tribunale di Enna e del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta.





IL SINDACO

L'ASSESSORE AZIENDALE

La presente deliberazione viene trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| SETTORE I AMMINISTRATIVO-SOCIO-ASSISTENZIALE |  |
| SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO           |  |
| SETTORE III URBANISTICA - LL.PP. - AMBIENTE  |  |
| SETTORE IV DECORO URBANO E PROTEZIONE CIVILE |  |
| SETTORE V POLIZIA MUNICIPALE                 |  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| SEGRETARIA DEL SINDACO |  |
|                        |  |
|                        |  |
|                        |  |
|                        |  |
|                        |  |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg. in data 15/5/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Proposta di Deliberazione n. 45 del 27.5.2022

**OGGETTO: Presa d'atto della deliberazione n. 5 del 06/04/2022 del Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario di Enna D22 di "Approvazione Regolamento del Centro Affidi Distrettuale".**

ATTESTA

che la presente deliberazione

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole.

Lì, 25.05.2022



LA VICARIA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

*[Signature]*

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: .....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Lì, .....



L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione viene trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

|                        |  |
|------------------------|--|
| SEGRETERIA DEL SINDACO |  |
|                        |  |
|                        |  |
|                        |  |
|                        |  |
|                        |  |
|                        |  |

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| SETTORE I AMMINISTRATIVO/SOCIO-ASSISTENZIALE |  |
| SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO           |  |
| SETTORE III URBANISTICA - LL.PP. - AMBIENTE  |  |
| SETTORE IV DECORO URBANO E PROTEZIONE CIVILE |  |
| SETTORE V POLIZIA MUNICIPALE                 |  |
|                                              |  |

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg. 15  
in data 13/6/2022



IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

☐ diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile,  
ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

☒ diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione,  
ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91.

Catenanuova,

10-6-2022



IL SEGRETARIO COMUNALE